



Marco LILLI



# GLI AUSILIARI TECNICI DELLA DIFESA

Fra vecchie e nuove figure professionali





<b>Introduzione</b>	pag.	9
<b>1. Concetto giuridico di prova</b>	»	17
1. Prova e processo penale	»	17
2. Sul principio di prova indiziaria	»	24
3. Difendersi provando	»	26
4. Le garanzie della difesa	»	31
5. Consulenti tecnici e periti	»	36
<b>2. Le indagini difensive</b>	»	53
1. Ambito di applicazione	»	53
2. Nel merito della Legge n. 397/2000	»	57
3. Sulle perplessità della norma	»	72
4. Sul concetto giuridico di privacy	»	75
5. Sulle spese di giustizia	»	84
<b>3. Criticità giuridiche</b>	»	91
<b>4. Nuove figure emergenti</b>	»	109
1. L'investigazione criminale	»	109
2. Safety e Security	»	113
3. La Sociologia forense	»	115
<b>Conclusioni</b>	»	119
<b>Appendici</b>	»	125
1. Discorso ai giovani sulla Costituzione	»	125
<b>Riferimenti bibliografici</b>	»	131



Un tema spesso discusso fra gli addetti ai lavori, soprattutto fra gli investigatori privati, è la questione legata all'uso dei sistemi di ripresa visiva e sonora: le intercettazioni tanto per intenderci. Anche perché oggi la tecnologia mette a disposizione tanto di quel materiale che per il solo fatto che ne è consentita la vendita, erroneamente si crede che sia sempre lecito anche l'utilizzo.

È bene quindi chiarire subito che nell'ambito privatistico, e dunque anche agli investigatori privati, è **tassativamente vietato** compiere qualsiasi tipo di intercettazione, qui intese come quelle attività regolate dal Codice di procedura penale, la quale è espressamente demandata agli organi investigativi pubblici.

Non mi dilungo sulla normativa concernente le intercettazioni, argomento che tratterò in altra pubblicazione, tuttavia tengo a precisare, vista la confusione che spesso si fa sul tema, che un conto è il concetto di **intercettazione**, altro è quello di **registrazione** di conversazioni fra persone presenti.

Tanto che dal mio punto di vista: il primo caso va ricondotto a quell'attività che ha come scopo l'ascolto di un colloquio o la captazione di immagini entrambe attuate da uno o più persone **non presenti** sul luogo dove avviene il colloquio o si svolgono i fatti; e dunque come accennato e qui riaffermo, è un'attività **tassativamente vietata** agli investigatori privati.

Il secondo caso riguarda appunto la possibilità di registrare un colloquio o video-riprendere<sup>43</sup> una scena di cui si è **attori**, cioè presenti, ovvero parte attiva del colloquio o dei fatti video-ripresi, a prescindere quindi se gli altri interlocutori siano o meno al corrente del fatto che si sta effettuando una registrazione, video o sonora che essa sia.

Ne consegue quindi che il punto di discriminazione non risiede,

---

<sup>43</sup> Penso allo specifico caso della penna con telecamera incorporata. Audio-video.



Come credono in tanti, nell'agire segretamente, cioè all'insaputa di chi colloquia o è presente sul luogo dove si svolgono i fatti, bensì lo snodo, cioè la liceità o meno dell'azione, è riconducibile al **ruolo** di chi ascolta e registra la conversazione o video-registra taluni fatti.

Tanto è vero che le registrazioni di conversazioni effettuate per mano di uno dei presenti sono da sempre ritenute legittime dalla Corte di Cassazione, come strumento spesso utile per dimostrare l'avvenuto compimento di reati anche di particolare gravità.

Tali registrazioni fra persone presenti sono quindi consentite per fini esclusivamente personali e cioè senza divulgazione a terzi del contenuto registrato, fatto salvo il motivo per cui le stesse registrazioni siano necessarie per far valere un proprio diritto in giudizio.

In sostanza: non costituisce illecito «registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui»<sup>44</sup>.


Pertanto, dal mio punto di vista, questo principio consente di produrre e lecitamente utilizzare in sede processuale – come fonte probatoria – una registrazione di conversazione fra persone presenti effettuata dall'investigatore privato (ovviamente presente) anche all'insaputa del proprio interlocutore laddove, per esempio, quest'ultimo dovesse negare o stravolgere quanto riferito al professionista.

Vi è di più, perché ai sensi dell'art. 234 C.p.p., in tema di prova documentale: «È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo».

Inoltre, sempre secondo un orientamento giurisprudenziale assolutamente maggioritario, seppur nelle diverse situazioni esaminate: «le registrazioni di conversazioni o di comunicazioni ad opera di uno degli interlocutori [...] non sono riconducibili nel novero delle intercettazioni e non soggiacciono alla

---

<sup>44</sup> Cfr. Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza n. 18908/2011.



disciplina per queste ultime prevista, considerato che difetta, in tali casi, l'occulta percezione del contenuto dichiarativo da parte di soggetti estranei alla cerchia degli interlocutori e che si realizza soltanto la memorizzazione fonica di notizie liberamente fornite e lecitamente apprese, con l'effetto che le relative bobine possono essere legittimamente acquisite al processo come documenti [...] La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (es.: segreto d'ufficio)»<sup>45</sup>.

Non solo questo, poiché la giurisprudenza ha riconosciuto legittima l'ammissibilità «della deposizione testimoniale dell'interlocutore di una conversazione sul contenuto della medesima»<sup>46</sup>.


Ora, effettivamente, c'è chi solleva perplessità se ad esempio è ugualmente consentito registrare (solo voce) o videoregistrare (audio e video) un colloquio fra persone presenti (ripeto, dove chi registra è anche attore della conversazione o del fatto video-ripreso), all'interno di una privata dimora, tenuto conto del principio di libertà di domicilio.

Tuttavia, la Corte costituzionale ha sancito che: «Sebbene [...] libertà di domicilio e libertà di comunicazione rientrano entrambe in una comune e più ampia prospettiva di tutela della "vita privata" [...] esse restano significativamente differenziate sul piano dei contenuti. La libertà di domicilio ha una valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo. La libertà di comunicazione, per converso – pur presentando anch'essa un fondamentale profilo negativo, di esclusione dei soggetti non legittimati alla percezione del messaggio informativo – ha un

---

<sup>45</sup> Cfr. Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali, Sentenza 24.9.2003, n. 36747.

<sup>46</sup> Cfr. Corte di Cassazione Sezione Seconda Penale, 25 settembre 2003, n. 45622, in Ufficio del Massimario, Servizio Penale, Relazione n. 55/2005, p. 14.





contenuto qualificante positivo, quale momento di contatto tra due o più persone finalizzato alla trasmissione di dati significanti. L'ipotesi della videoregistrazione che non abbia carattere di intercettazione di comunicazioni potrebbe perciò essere disciplinata soltanto dal legislatore [...] ferma restando, per l'importanza e la delicatezza degli interessi coinvolti, l'opportunità di un riesame complessivo della materia da parte del legislatore stesso»<sup>47</sup>.

A me sembra dunque poter ragionevolmente ribadire che, in assenza di espresso divieto previsto dalla legge, tenuto conto proprio del passaggio dei giudici costituzionali dove scrivono: «diritto di preservare da interferenze esterne», chi effettua la registrazione sonora o video-riprende una scena di cui è attore, non commette alcun illecito a prescindere dal luogo in cui ciò avviene. Fermo restando, si intende, il divieto di divulgazione a terzi e far valere un diritto in giudizio nei modi e limiti già argomentati.

---

<sup>47</sup> Cfr. Corte costituzionale, Sentenza 11 aprile 2002, n. 135. Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2002.



## 1.5 Consulenti tecnici e periti

Preliminarmente, a mio avviso, è ineludibile che il consulente tecnico, piuttosto che il perito nominato dal giudice, piuttosto che l'investigatore privato *autorizzato*, debba ricomprendere all'interno del proprio *bagaglio culturale* – oltre a quelle tipiche della propria professione – anche tutta una serie di altre conoscenze concernenti, per esempio, il diritto o quelle etiche e deontologiche, ma non da ultime conoscenze giurisprudenziali che poi, di fatto, sono quelle che quotidianamente fanno la differenza sul piano pratico, proprio perché mi sento di definirle come la risposta ultima del processo.

● Invece accade spesso, più di quanto si immagini, che gran parte degli errori dell'ausiliario forense non dipendono da negligenza o scarso talento dello stesso, ma più semplicemente da una imperfetta conoscenza delle regole e dei meccanismi del processo medesimo. Sicché non è infrequente l'ipotesi che il lavoro del perito o del consulente tecnico incorra in nullità o irregolarità processuali, nonostante il professionista abbia la convinzione di aver operato in modo meritevole.

Un esempio ricorrente è quello del perito che non convoca i

---

<sup>52</sup> Ibidem.



consulenti delle parti per assistere alle operazioni peritali, oppure lascia trascorrere il termine per il deposito della relazione peritale stabilito dal giudice.

Altro punto che mi preme mettere in risalto è quello concernente il perito che nasconde al giudice la sua incompetenza nell'oggetto posto alla base della perizia, oppure taccia sull'esistenza di cause di incapacità o incompatibilità. Sono fatti questi anche penalmente perseguibili.

Altrettanto delicato è il momento della stesura della relazione peritale, piuttosto che della consulenza investigativa o tecnica più in generale.


Infatti, l'elaborato ideale andrebbe diviso in almeno quattro parti:

- a) la prima epigrafica, nella quale l'ausiliario forense avrà cura di indicare gli estremi del procedimento e dell'incarico conferito, con le operazioni compiute e citando le parti presenti e soprattutto il metodo di lavoro adottato;
- b) la seconda parte è di natura descrittiva, dove s'illustrano gli accertamenti e ricostruzioni personalmente compiuti;
- c) la terza è valutativa, cioè dare risposta motivata ai quesiti posti dal conferente incarico;
- d) la quarta è riassuntiva e conclusiva, nella quale si espongono i criteri e i passaggi logici per cui si è giunti a quel dato risultato e non ad altri, spiegando appunto perché quegli altri sono stati esclusi.

Tanto premesso, l'articolo 225 del Codice di procedura penale si occupa della nomina del consulente tecnico e dunque del suo impiego nei casi in cui il giudice ha disposto perizia: «Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti [...] Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato [...] Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d)».

Vale a dire che l'articolo 222 del Codice di procedura penale inibisce la nomina a consulente tecnico al minorenni,





interdetto, all'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente, a chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di un'arte o una professione; a chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; a chi non può essere assunto come testimone, oppure ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete.

I consulenti tecnici formalmente nominati, possono, ai sensi dell'articolo 230 del Codice di procedura penale, assistere al conferimento dell'incarico al perito da parte del giudice e presentare a quest'ultimo eventuali richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale di incarico; inoltre possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali dovrà poi darsi atto nella relazione peritale.

Nel caso in cui i consulenti tecnici sono nominati dopo il termine delle operazioni peritali, essi possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati ad esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.

Tuttavia, prosegue il dettato normativo, la nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.


Anche questa norma rafforza l'idea di come il *dinamismo* di una difesa giustappunto attiva, la quale si avvale di investigatori privati *autorizzati* e consulenti tecnici, sia in realtà determinante all'accertamento della verità. Sia essa la difesa della parte indagata o imputata di reato, sia essa di parte offesa da reato.

● È nelle Disposizioni di Attuazione del Codice di procedura penale, qui di seguito brevemente illustrate nelle parti salienti, che vanno ricercate le fonti normative riguardo all'iscrizione all'Albo dei periti, da non confondersi con quello dei CTU previsto dall'ordinamento civilistico<sup>53</sup>.

Infatti, l'articolo 67 stabilisce che: «Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie [...] Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale,

---

<sup>53</sup> Consulente Tecnico di Ufficio. *Disposizioni di Attuazione del Codice di procedura civile*. Art. 13. (Albo dei consulenti tecnici).




psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia».

L'articolo 68 prevede che: «L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati [...] Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo [...] Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente [...] Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito».

L'articolo 69 tratta appunto dei requisiti per la iscrizione nell'Albo dei periti: «Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia [...] La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente [...] Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone: a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione; b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice; c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo [...] La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza ovvero è sospesa dal relativo albo professionale».

Articolo 73: «Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei





ti. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito».

Ebbene, le norme appena richiamate mettono in risalto come l'iscrizione all'Albo è rimandata alla decisione collegiale di una qualificata commissione esaminatrice dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'aspirante iscrivendo; la quale commissione può liberamente non solo decidere chi ha i corretti requisiti appena richiamati, ma può anche decidere di arricchire l'Albo esistente con altre categorie di esperti rispetto a quelle già previste dal secondo comma del citato articolo 67 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di procedura penale.

Proseguendo ora con l'analisi del Codice di procedura penale e dunque rimanendo nell'ambito del Libro Terzo sulle prove e mezzi di prova, l'articolo 233, norma regolatrice che si occupa della consulenza tecnica fuori dei casi di perizia, stabilisce: «Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie [...]. 1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice [...]. 1-ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone [...] Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1. 3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3».

Anche con questa norma si evince come la legge sulle indagini difensive ha incrementato la possibilità d'intervento *attivo* del consulente incaricato da una difesa *dinamica*; potendo realmente compiere attività specifiche alla pari dei consulenti



della pubblica accusa o della stessa polizia giudiziaria. Si pensa ad esempio all'analisi dei reperti sequestrati sulla scena dove si è consumato un crimine, piuttosto che compiere rilievi planimetrici o fotografici della stessa scena teatro del fatto delittuoso.

A questo punto è bene considerare anche l'articolo 234 C.p.p. in tema di prova documentale. Infatti, se da un lato è «consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo»; dall'altro è «vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti».


Infine, ai sensi del successivo articolo 235 C.p.p. tutti quei «documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga».

È evidente quindi che seppur l'ufficio di difesa, nel quale sono ricompresi anche gli ausiliari tecnici, benefici di tutte le garanzie dalle leggi in materia previste, è altrettanto evidente che tali garanzie decadono laddove vi sia l'ipotesi che uno o più soggetti siano incorsi in un'azione costituente reato.

Come accennato, a proposito dell'ambito procedurale civile, presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice tenuto dal Presidente del Tribunale.

Tutte le decisioni che riguardano l'ammissione sono deliberate da un Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene l'aspirante CTU.

L'Ufficio preposto che si occupa di questa categoria professionale, provvede alla tenuta e formazione dell'Albo dei Consulenti tecnici d'Ufficio; alla contestazione di addebiti disciplinari e conseguente irrogazione delle relative sanzioni; alla revisione periodica dell'Albo stesso, al fine di verificare il perdurare dei requisiti, gli stessi richiesti al momento della prima



iscrizione.

Tuttavia, sia in ambito penale, sia in quello civile, non esiste un indirizzo valutativo dei requisiti – relativi alla speciale competenza – unificato su tutto il territorio nazionale, poiché la valutazione dipende dal regolamento statuito da ogni Tribunale, mentre in tutti i casi sono richiesti specchiata moralità, residenza anagrafica nel distretto della Corte di Appello dove chiede l'iscrizione, l'effettivo svolgimento dell'attività professionale.

Per esempio, il Tribunale di Roma non prende in considerazione le domande degli aspiranti CTU che hanno un'anzianità di iscrizione al proprio Ordine o Collegio professionale inferiore ai cinque anni; così come stabilisce che «il possesso del requisito della speciale competenza sarà valutato assegnando un punteggio alla documentazione esibita dall'interessato, in base ai seguenti criteri:



- (a) dimostrata esecuzione di prestazioni professionali di particolare complessità: da 2 a 3 punti per ognuna di esse;
- (b) pubblicazione di monografie su temi inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione: 3 punti per ciascuna di esse;
- (c) pubblicazione di saggi brevi, articoli, note, inerenti le materie per le quali si chiede l'iscrizione: da 0,5 a 1 punto per ciascuna di esse;
- (d) dimostrato svolgimento di attività professionale intensa e continuativa: 5 punti per ogni anno di attività.

La speciale competenza si presume posseduta da chi, in applicazione dei criteri di cui al presente articolo, totalizzi un punteggio superiore a 30. Si richiede specchiata moralità. I tempi tecnici di istruzione delle istanze sono di circa tre mesi»<sup>54</sup>.

● È indubbio dunque che l'attività forense esercitata da un tecnico di una determinata disciplina presupponga tutta una serie di cognizioni tipiche anche del diritto, rinvenibili non solo nelle norme ma soprattutto nella giurisprudenza. Per esempio, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, sono state chiamate ad esprimersi in merito all'ipotesi di reato contestato di intralcio alla giustizia mediante offerta di danaro o altre utilità al consulente tecnico del pubblico ministero.

---

<sup>54</sup> Tribunale di Roma: <http://www.tribunale.roma.it/sezioni.aspx?sezione=248>





Ora, pur considerando le disposizioni normative in materia di gratuito patrocinio per le persone diversamente abbienti – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che tratterò più avanti –, questo forse non potrà mai rimediare alla questione oggetto di dibattito, cioè della manifesta disparità fra chi ha le possibilità economiche da investire per difendersi e chi ne ha meno. Infatti, poiché la norma sul gratuito patrocinio tutela quelle persone che non raggiungono un determinato reddito – stabilito appunto dalla legge –, paradossalmente, come vedremo nella parte dedicata, ha più opportunità di investire sulla propria difesa processuale il nullatenente, lo sconosciuto al fisco, oppure il delinquente abituale, piuttosto che il contribuente medio e tendenzialmente onesto, che per tutta una serie di combinazioni – spesso difficili anche da spiegare – si trova a doversi difendere da un reato lui contestato, e che forse nemmeno ha mai commesso. Certo! Perché in caso di assoluzione nessuno lo risarcirà né delle spese affrontate, tanto meno della gogna patita (oggi giorno sempre più mediatica), tipica di una certa cultura che con il trascorrere degli anni, dei secoli, delle generazioni, non sembra essere mutata.

A tale proposito: «Un uomo accusato di un delitto, carcerato ed assoluto non dovrebbe portar seco nota alcuna d'infamia. Quanti romani accusati di gravissimi delitti, trovati poi innocenti, furono dal popolo riveriti e di magistrature onorati! Ma per qual ragione è così diverso ai tempi nostri l'esito di un innocente? Perché sembra che nel presente sistema criminale, secondo l'opinione degli uomini, prevalga l'idea della forza e della prepotenza, a quella della giustizia; perché si gettano confusi nella stessa caverna gli accusati, e i convinti; perché la prigione è piuttosto un supplicio che una custodia del reo, e perché la forza interna tutrice delle leggi è separata dalla esterna difenditrice del trono e della nazione, quando unite dovrebbero essere»<sup>66</sup>.

---

<sup>65</sup> Cfr. Calamandrei (1943-44), 2013, p. 20.

<sup>66</sup> Cfr. Beccaria, ed 2008, p. 87.



## 1.1 Discorso ai giovani sulla Costituzione

Il discorso qui trascritto fu pronunciato da Piero Calamandrei (1889-1956) a Milano, nel Salone degli affreschi della Società umanitaria, il 26 gennaio 1955 in occasione dell'inaugurazione di un ciclo di conferenze sulla Costituzione italiana organizzato da un gruppo di studenti universitari e medi.

*«L'articolo 34 dice: "I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi".*

*Eh! E se non hanno i mezzi? Allora nella nostra costituzione c'è un articolo che è il più importante di tutta la costituzione, il più impegnativo per noi che siamo al declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l'avvenire davanti a voi.*

*Dice così: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".*

*È compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana: quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare una scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo.*

*Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'articolo primo – "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro" –*



*risponderà alla realtà.*

*Perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto una uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la società.*

*E allora voi capite da questo che la nostra costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere.*

*Quanto lavoro avete da compiere! Quanto lavoro vi sta dinanzi!*

*È stato detto giustamente che le costituzioni sono anche delle polemiche, che negli articoli delle costituzioni c'è sempre anche se dissimulata dalla formulazione fredda delle disposizioni, una polemica.*

*Questa polemica, di solito è una polemica contro il passato, contro il passato recente, contro il regime caduto da cui è venuto fuori il nuovo regime.*

*Se voi leggete la parte della costituzione che si riferisce ai rapporti civili politici, ai diritti di libertà, voi sentirete continuamente la polemica contro quella che era la situazione prima della Repubblica, quando tutte queste libertà, che oggi sono elencate e riaffermate solennemente, erano sistematicamente sconosciute.*

*Quindi, polemica nella parte dei diritti dell'uomo e del cittadino contro il passato.*

*Ma c'è una parte della nostra costituzione che è una polemica contro il presente, contro la società presente.*

*Perché quando l'art. 3 vi dice: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che*





*“impediscono il pieno sviluppo della persona umana” riconosco, che questi ostacoli oggi vi sono di fatto e che bisogna rimuoverli.*

*Dà un giudizio, la costituzione, un giudizio polemico, un giudizio negativo contro l'ordinamento sociale attuale, che bisogna modificare attraverso questo strumento di legalità, di trasformazione graduale, che la costituzione ha messo a disposizione dei cittadini italiani.*

*Ma no è una costituzione immobile che abbia fissato un punto fermo, è una costituzione che apre le vie verso l'avvenire.*

*Non voglio dire rivoluzionaria, perché per rivoluzione nel linguaggio comune s'intende qualche cosa che sovverte violentemente, ma è una costituzione rinnovatrice, progressiva, che mira alla trasformazione di questa società in cui può accadere che, anche quando ci sono, le libertà giuridiche e politiche siano rese inutili dalle disuguaglianze economiche dalla impossibilità per molti cittadini di essere persone e di accorgersi che dentro di loro c'è una fiamma spirituale che se fosse sviluppata in un regime di perequazione economica, potrebbe anche essa contribuire al progresso della società.*

*Quindi, polemica contro il presente in cui viviamo e impegno di fare quanto è in noi per trasformare questa situazione presente.*


*Però, vedete, la costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé.*

*La costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità.*

*Per questo una delle offese che si fanno alla costituzione è l'indifferenza alla politica, l'indifferentismo politico che è – non qui, per fortuna, in questo auditorio, ma spesso in larghe categorie di giovani – una malattia dei giovani.*

*“La politica è una brutta cosa”, “che me ne importa della politica”:* quando sento fare questo discorso, mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina, che qualcheduno di voi conoscerà, di quei due emigranti, due contadini, che traversavano l'oceano su un piroscampo traballante.

*Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul*



nte e si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle onde altissime e il piroscampo oscillava: E allora questo contadino impaurito domanda a un marinaio: "Ma siamo in pericolo?", e questo dice: "Se continua questo mare, il bastimento fra mezz'ora affonda". Allora lui corre nella stiva svegliare il compagno e dice: "Beppe, Beppe, Beppe, se continua questo mare, il bastimento fra mezz'ora affonda!". Quello dice: "Che me ne importa, non è mica mio!".

*Questo è l'indifferentismo alla politica.*

*È così bello, è così comodo: la libertà c'è.*

*Si vive in regime di libertà, c'è altre cose da fare che interessarsi alla politica.*

*E lo so anch'io!*

*Il mondo è così bello, ci sono tante cose belle da vedere, da godere, oltre che occuparsi di politica.*



*La politica non è una piacevole cosa.*

*Però la libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent'anni, e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai, e vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica.*

*La costituzione, vedete, è l'affermazione scritta in questi articoli, che dal punto di vista letterario non sono belli, ma è l'affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della sorte comune, che se va a fondo, va a fondo per tutti questo bastimento.*

*È la carta della propria libertà, la carta per ciascuno di noi della propria dignità di uomo.*

*Io mi ricordo le prime elezioni dopo la caduta del fascismo, il 2 giugno 1946, questo popolo che da venticinque anni non aveva goduto le libertà civili e politiche, la prima volta che andò a votare dopo un periodo di orrori – il caos, la guerra civile, le lotte le guerre, gli incendi. Ricordo – io ero a Firenze, lo stesso è capitato qui queste file di gente disciplinata davanti alle sezioni,*



*disciplinata e lieta perché avevano la sensazione di aver ritrovato la propria dignità, questo dare il voto, questo portare la propria opinione per contribuire a creare questa opinione della comunità, questo essere padroni di noi, del proprio paese, del nostro paese, della nostra patria, della nostra terra, disporre noi delle nostre sorti, delle sorti del nostro paese.*

*Quindi, voi giovani alla costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto – questa è una delle gioie della vita – rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto, nei limiti dell'Italia e nel mondo.*

*Ora vedete – io ho poco altro da dirvi –, in questa costituzione, di cui sentirete fare il commento nelle prossime conferenze, c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato.*


*Tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie son tutti sfociati in questi articoli.*

*E a sapere intendere, dietro questi articoli ci si sentono delle voci lontane.*

*Quando io leggo nell'art. 2, "l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", o quando leggo, nell'art. 11, "l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli", la patria italiana in mezzo alle alte patrie, dico: ma questo è Mazzini; o quando io leggo, nell'art. 8, "tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge", ma questo è Cavour; quando io leggo, nell'art. 5, "la Repubblica una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali", ma questo è Cattaneo; o quando, nell'art. 52, io leggo, a proposito delle forze armate, "l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica" esercito di popolo, ma questo è Garibaldi; e quando leggo, all'art. 27, "non è ammessa la pena di morte", ma questo, o studenti milanesi, è Beccaria.*

*Grandi voci lontane, grandi nomi lontani. Ma ci sono anche umili nomi, voci recenti.*

*Quanto sangue e quanto dolore per arrivare a questa costituzione!*



*Dietro a ogni articolo di questa costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta.*



*Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, questo è un testamento, un testamento di centomila morti.*

*Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati.*

*Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra costituzione»<sup>157</sup>.*


---

<sup>157</sup> Cfr. Calamandrei, 2011, pp. 3-9





## Riferimenti bibliografici

- Aprile E. (2002) *La prova penale*, Milano, Giuffrè.
- Arendt H. (2013) *Sulla violenza*, Parma, Guanda.
- Beccaria C. (2008) *Dei delitti e delle pene*, Milano, Feltrinelli.
- Brescia G. (2006) *Il consulente tecnico e la perizia nel processo civile e penale*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli.
- Calamandrei P. (1943-44) (2013) *Non c'è libertà senza legalità*, Roma, Laterza.
- Calamandrei P. (1959) (2013) *Elogio dei giudici*, Milano, Salani.
- Calamandrei P. (2011) *Lo Stato siamo noi*, Milano, Chiarelettere.
- Cipolla C. (2012) (a cura di) *La devianza come sociologia*, Milano, Angeli.
- Corsi V. (2009) *La sociologia tra conoscenza e ricerca*, Milano, Angeli.
- Crespi F. (2013) *Il pensiero sociologico*, Bologna, il Mulino.
- Curti S. (2014) *Criminologia e sociologia della devianza*, Milano, CEDAM.
- Del Giudice F. (2010) *La Costituzione esplicita*, Napoli, Simone.
- Del Giudice F. (2008) (a cura di) *Elementi di sociologia del diritto*, Napoli, Simone.
- Dominici P. (2014) *Dentro la società interconnessa*, Milano, Angeli.
- Dominici P. (2011) *La comunicazione nella società ipercomplessa*, Milano, Angeli.
- Febbrajo A. (2009) *Sociologia del diritto*, Bologna, il Mulino.
- Federici M.C. (2013) (a cura di) *La sicurezza umana: un paradigma sociologico*, Milano, Angeli.



- Jerici M.C. e Picchio M. (2013) (a cura di) *Pensare Georg Simmel: eredità e prospettive*, Perugia, Morlacchi.
- Ferrari V. (2010) *Prima lezione di sociologia del diritto*, Roma-Bari, Laterza.
- Fornari F. (2014) *Il baule di Newton. La sociologia e la sfida della complessità*, Perugia, Morlacchi.
- Gallino L. (2009) *Dizionario di sociologia*, Torino, UTET.
- Garofano L. (2004) *Delitti imperfetti*, Milano, Tropea.
- Gatto P. (2003) *Le investigazioni preventive del difensore*, Milano, Giuffrè.
- Giddens A. (2006) *Fondamenti di sociologia*, Bologna, il Mulino.
- Gulotta G. (2003) *La investigazione e la cross-examination*, Milano, Giuffrè.
- Imposimato F. (2009) *L'errore giudiziario*, Milano, Giuffrè.
- Kerchove M. e Ost F. (1998) *Il diritto ovvero i paradossi del gioco*, Milano, Giuffrè.
- Lavorino C. (2011) *Scena del crimine e tracce criminali*, Roma, Cescrin.
- Lilli M. (2014) *Le indagini difensive. Guida Pratica per Investigatori Privati Autorizzati e Consulenti Tecnici Forensi*, Milano, Gruppo Editoriale L'Espresso.
- Lyotard J. F. (2010) *La condizione postmoderna*, Milano, Feltrinelli.
- Pollini G. e Pretto A. (2009) (a cura di) *Sociologi: teorie e ricerche*, Milano, Angeli.
- Ponti G. e Betsos M. I. (2008) *Compendio di criminologia*, Milano, Cortina.
- Segatori R. (1999) *L'ambiguità del potere*, Roma, Donzelli.
- Sidoti F. (2002) *La cultura dell'investigazione*, Roma, Koinè.



© Copyright 2015 Marco LILLI  
Responsabile della pubblicazione Marco LILLI  
Libro pubblicato a spese dell'Autore  
ISBN 9788890945380

Stampato in Italia presso Cromografica Roma S.r.l., Roma,  
per Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.  
L'Autore è un utente del sito



L'obiettivo di questo lavoro è di offrire al lettore una serie di nozioni su quello che riguarda l'impianto normativo e giurisprudenziale attinente al ruolo dell'investigatore privato e del consulente tecnico forense, i quali nell'ambito processuale mettono a disposizione della difesa le loro competenze dopo aver preliminarmente ricevuto un formale incarico conferito dall'avvocato che difende le ragioni assunte dal proprio assistito.

Un'edizione rivolta a chi già esercita nel campo ma anche agli studenti, cioè chi nell'imminenza del traguardo accademico cercherà poi di ricavarsi uno spazio nell'affascinante ambito delle investigazioni private, consulenza forense, giudiziaria e aziendale.

Ad esempio, nel capitolo "Nuove figure emergenti", tratto di alcuni profili professionali che – seppur timidamente – si vanno affermando nell'attuale quadro sociale.

ISBN 9788890845380

Euro 15,00 (Iva inc.)